

## **BGer 7B\_96/2026 vom 30. März 2026**

Bundesgericht, 2026-03-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_7B\\_96\\_2026](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_96_2026)

FR: TF 7B\_96/2026 du 30 mars 2026

IT: TF 7B\_96/2026 del 30 marzo 2026

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con decisione dell'8 agosto 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da A. \_\_\_\_\_ in data 6/7 agosto 2025.

Con sentenza del 17 dicembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A. \_\_\_\_\_ contro il menzionato decreto di non luogo a procedere.

#### **E. 2**

Avverso questa sentenza A. \_\_\_\_\_ insorge al Tribunale federale con uno scritto datato 21 gennaio 2026.

Con decreto del 4 febbraio 2026, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 19 febbraio 2026, un anticipo di fr. 800.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte ( art. 62 cpv. 1 LTF ).

Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 24 febbraio 2026 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 9 marzo 2026, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell' art. 62 cpv. 3 LTF . Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto.

#### **E. 3**

La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte ( art. 32 cpv. 1 LTF ), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza ( art. 62 cpv. 3 LTF ).

#### **E. 4**

In concreto, a causa del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall' art. 62 cpv. 3 LTF . La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata dell' art. 108 LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 30 marzo 2026

In nome della II Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente:

Il Cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.